

di fare una proposta concreta in tal senso, per la preoccupazione dell'onore che potrebbe derivare all'azienda, onore non valutabile a priori sia pure con una certa approssimazione per mancanza assoluta di elementi di fatto, ma che tutto fa prevedere potrebbe anche essere molto elevato.

Sembra invece opportuno estendere la concessione a coloro che hanno pagato una sola annuità di premio (oppure 18 mensilità) e stabilire che la durata complessiva della sottoscrizione, anche se goduta in diverse rate, non sia superiore al periodo di tempo durante il quale i premi sono stati effettivamente pagati, con un massimo di trenta mesi.

Altre piccole varianti sono state approvate nelle nuove condizioni di polizza, come ad esempio: è stato limitato ad un anno il periodo di tempo utile per la contestazione del contratto (art. 1) che prima era di due anni e ciò analogamente a quanto è stato già disposto per le assicurazioni normali (da un anno a sei mesi).

È stata tolta ogni restrizione per ciò che con-